



Originale

COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N ° 18 del 28-05-2022

Oggetto: CONFERMA DELL'ALIQUTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022

L'anno **2022**, il giorno **28 Maggio 2022** alle ore 09:30, nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.

GHIDELLI MARIO	Presente	ALFIERI LORENZO	Presente
CIGOLINI MANUELA	Presente	MANINI ALESSANDRA	Presente
CATALDO NINO	Assente	PIZZAMIGLIO LINDA	Assente
COLOMBOTTI GIUSEPPE	Presente	GALLINARI NICOLO'	Assente
PIZZIGATI ELENA	Presente		
ROSSI MAURIZIO	Presente		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3

Con l'intervento e l'opera del dott. Nicola Caravella, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Mario Ghidelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, attuando l'unificazione dell'IMU e della TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva;

RICHIAMATO il comma 5 septiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale è stato disposto il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti Locali al 31 maggio 2022.

PRESO ATTO che il comma 740 chiarisce il presupposto dell'imposta che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO come, al comma 741 vengono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10";

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI possono modulare le aliquote aumentandole al massimo dell'1,06%, raggiungendo il valore dell'1,14%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 il quale dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5,0‰	6,0‰	0,0‰	abitazione principale di lusso
1,0‰	1,0‰	0,0‰	fabbricati rurali strumentali
1,0‰	2,5‰	0,0‰	"beni merce"
7,6‰	10,6‰	0,0‰	terreni agricoli
8,6‰*	10,6‰	7,6‰**	Fabbricati gruppo "D"
8,6‰	10,6‰	0,0‰	altri immobili

*= di cui 7,6‰ da versare allo Stato

**= pari alla quota richiesta e spettante allo Stato

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) – Abitazione di lusso-	5 %	Aliquota base prevista per legge
	Detrazione di imposta come per legge € 200	
terreni agricoli e aree fabbricabili per i terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	9 %	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base

altri immobili oggetto di tassazione Altri Immobili – (Cat. Da A1 a A10 cat. B – Cat. da C1 a C7 – Aree fabbricabili) e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10	9 ‰	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	Aliquota 9‰ base imponibile ridotta del 50% ai sensi dell'art.1 comma 10 L.218/2015	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale D/10	1%	Aliquota Base
“beni merce”	0%	Esenti

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Con voti resi in forma palese per alzata di mano n. 7 favorevoli (Mario Ghidelli, Giuseppe Colombotti, Elena Pizzigati, Manuela Cigolini, Maurizio Rossi, Lorenzo Alfieri, Alessandra Manini) n. 0 contrari, n. 0 astenuti, essendo 7 i presenti e 7 i votanti

DELIBERA

- **DI APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2022 come riportate nella seguente tabella:

- TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
unità immobiliare <u>adibita ad abitazione principale del contribuente</u> , limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7) – Abitazione di lusso-	5 ‰	Aliquota base prevista per legge
	Detrazione di imposta come per legge € 200	
terreni agricoli e aree fabbricabili per i terreni non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;	9 ‰	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
altri immobili oggetto di tassazione Altri Immobili – (Cat. Da A1 a A10 cat. B – Cat. da C1 a C7 – Aree fabbricabili) e gli immobili del gruppo catastale D con esclusione della categoria D10	9 ‰	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	Aliquota 9‰ base imponibile ridotta del 50% ai sensi dell’art.1 comma 10 L.218/2015;	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale D/10	1%	Aliquota base
“beni merce”	0%	esenti

- **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, con apposita votazione, con voti resi in forma palese per alzata di mano n. 7 favorevoli (Mario Ghidelli, Giuseppe Colombotti, Elena Pizzigati, Manuela Cigolini, Maurizio Rossi, Lorenzo Alfieri, Alessandra Manini) n. 0 contrari, n. 0 astenuti, essendo 7 i presenti e 7 i votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Fiorano li, 28-05-2022

Il Sindaco
MARIO GHIDELLI

Il Segretario Comunale
NICOLA CARAVELLA

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3. del T.U. n°267/2000)

San Fiorano, lì 28-05-2022

Il Segretario Comunale

NICOLA CARAVELLA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei SERVIZI FINANZIARI, CARAVELLA NICOLA

ESPRIME PARERE : **Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARAVELLA NICOLA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Nicola Caravella

ESPRIME PARERE : **Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Caravella

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 31-05-2022

San Fiorano, 31-05-2022

IL RESPONSABILE

Podavite Marta

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005